

Il giudice  
sciogliendo la riserva che precede osserva:

Il ricorrente A socio della stamperia B s.r.l. oggi in liquidazione ha lamentato che il liquidatore C, designato dalla assemblea de soci del 24.7.2012, non ha provveduto a porre in essere primari adempimenti quali la redazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, la predisposizione della relazione di cui all'art 2490 comma 2 c.c. così omettendo di illustrare le prospettive anche temporali della liquidazione; inoltre non ha consentito al ricorrente l'accesso alla documentazione amministrativa della società e ha negato l'esibizione del programma di liquidazione in assenza di valide ragioni giustificanti il diniego opposto.

Ha chiesto pertanto che venga disposta la revoca del suddetto liquidatore, che venga ordinato al resistente di convocare immediatamente l'assemblea dei soci per la designazione di nuovo liquidatore ovvero che venga nominato dal giudice il liquidatore; ha altresì chiesto che venga consentita al ricorrente la consultazione della documentazione relativa all'amministrazione della società e di estrarre copie.

Premesso che questo giudice accede all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene ammissibile la richiesta cautelare *ante causam* di revoca di liquidatore osserva che sussistono nella fattispecie, all'esito di delibazione meramente sommaria, sia il *fumus* della grave violazione dei doveri incombenti sul liquidatore foriera di danno per la società sia il *periculum in mora*.

Risulta che il liquidatore non ha provveduto a porre in essere attività di primaria importanza quale la predisposizione del bilancio annuale, omissione assai grave vieppiù considerato che si tratta del primo bilancio di liquidazione.

Risulta altresì che egli non abbia in buona sostanza consentito l'esercizio del diritto di accesso ai documenti sociali del socio ricorrente elementi tutti che fanno ritenere che nelle more di giudizio meritale le condotte del liquidatore possano arrecare danno alla società.

C va dunque revocato in via d'urgenza dalla carica di liquidatore della società.

Non è invece ammissibile l'istanza di nomina di nuovo liquidatore spettando all'assemblea dei soci il potere di nomina del nuovo liquidatore; né vi è ragione allo stato di ordinare la convocazione dell'assemblea, sorgendo tale obbligo dalla revoca del liquidatore disposta con il presente provvedimento e non essendovi dunque ancora un conclamato inadempimento a tale obbligo tale da necessitare di provvedimento giudiziale sul punto.

Anche la istanza di accesso ai documenti sociali è fondata sussistendo tale diritto in capo al socio non amministratore ex art.2476, secondo comma, c.c. salvo il limite generale del divieto di abusare del medesimo e l'obbligo del socio di attenersi al rispetto dei canoni generali di buona fede e correttezza, non potendo l'esercizio del diritto di controllo della documentazione corrispondere ad un interesse personale del suo titolare e contrario all'interesse sociale; nella fattispecie non si pone problema di attività concorrenziali da parte del socio essendo la società B s.r.l. in liquidazione, e per il resto, il contenzioso in corso tra socio e società di cui il ricorrente ha dato atto, relativo a compensi per asserite prestazioni professionali non risulta ostativo alla consultazione della documentazione sociale. Sussiste altresì il *periculum in mora* non potendo in difetto di accesso alla documentazione sociale essere esercitato il diritto di controllo in situazione peraltro in cui non è stato neppure predisposto il bilancio.

Le spese seguono la soccombenza

**P.Q.M.**

Ogni altra istanza rigettata

- 1) Revoca C dalla carica di liquidatore della società B s.r.l. in liquidazione
- 2) Ordina a' B s.r.l. in liquidazione di consentire al socio ricorrente e/o a suoi consulenti (in numero massimo di due) con vincolo di segreto professionale, di accedere durante il normale orario di lavoro alla sede sociale per la consultazione dei libri sociali e più in generale della documentazione sociale nonché a tutta la documentazione concernente la liquidazione, con facoltà di estrarre copia (a spese del ricorrente).

3) condanna i resistenti in solido a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 494,94 per spese (contributo unificato e notifiche) ed in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge

Si comunichi


Venezia 18.2.2014

Il giudice

*Ju Ju*

INVIO PDA  
25/2/14

raccomunicato  
via telematica  
28-2-14



RILASCIATA COPIA  
CON FORMULA ESECUTIVA  
ALL'AVV. \_\_\_\_\_  
IN FAVORE DI \_\_\_\_\_  
Venezia li. 5 MAR 2014

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE B3  
(Marta Jensen)